

REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1989

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità di intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE non prevede più, come condizione di apertura dell'acquisto all'intervento, che sia accertato nei modi stabiliti dal regolamento n. 288/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3501/88⁽⁴⁾, che i prezzi di mercato siano inferiori ai prezzi di acquisto all'intervento; che è opportuno adeguare il regolamento n. 282/67/CEE in conformità;

considerando che è inoltre opportuno inserire in tale occasione, nello stesso regolamento, il concetto di prezzo di acquisto all'intervento introdotto nell'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 282/67/CEE è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, sono soppressi i paragrafi da 2 a 7;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, i termini «prezzi di intervento» sono sostituiti dai termini «prezzi di acquisto all'intervento»;
- 3) all'articolo 7, primo comma, i termini «regolamento (CEE) n. 1204/72» sono sostituiti dai termini «regolamento (CEE) n. 2681/83 (GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1)»;
- 4) all'articolo 7, quarto comma, i termini «prezzi di intervento» sono sostituiti dai termini «prezzi di acquisto all'intervento».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 38.